



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Prima Civile

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Paola Maria Gandolfi Presidente rel.

Dott. Loretta Dorigo Giudice

Dott. Orietta Micciché Giudice

ha pronunciato la seguente

ordinanza

nel procedimento *ex art. 669 terdecies* c.p.c. iscritto al N. 17332/2018 R.G.

promosso da:

PIETRO PALAU GIOVANNETTI (c.f. PLGPRM52S19F205G), con il
patrocinio degli avv. FANTINI UMBERTO e ,

ATTORE;

reclamante

contro:

CORRIERE DELLA SERA MEDIA GROUP SPA (C.F. 12086540155), con
il patrocinio dell'avv. MALAVENDA CATERINA e

CONVENUTO

reclamato

pagina 1 di 7



in relazione all'ordinanza cautelare emessa in data 24/3/18, dott. Boroni.

Il Collegio, a scioglimento della riserva,
OSSERVA:

Come efficacemente sintetizzato dal giudice di prime cure, "con ricorso ex artt. 700 c.p.c. depositato il 16.2.2018 Pietro Palau Giovannetti, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della Onlus Movimento Giustizia Robin Hood e della rete Avvocati Senza Frontiere ha chiesto al Tribunale di Milano, in via d'urgenza, di ordinare al quotidiano Corriere della Sera, in persona del Direttore responsabile Luciano Fontana, a mente dell'art. 8 legge stampa, l'immediata pubblicazione della rettifica delle affermazioni diffamatorie contenute nell'articolo pubblicato sul detto quotidiano in data 1.11.2017 nonché di ordinare la pubblicazione a mezzo stampa della pubblicità a pagamento dedotta in atti a cura del ricorrente e a spese del resistente stante il rifiuto di pubblicazione da parte del menzionato quotidiano benchè si fosse prestata adesione al prezzo esorbitante proposto per la pubblicazione; di ordinare sempre in via di urgenza la pubblicazione dell'ordinanza che dispone la rettifica nonché di condannare il resistente al pagamento di una provvisoria di almeno euro 100.000,00 in conto danni complessivi da accertarsi nella instauranda fase di merito del giudizio, danni precisati in "moralì, materiali e immateriali", con condanna al pagamento delle spese del procedimento. Il ricorrente che in data 1.11.2017 era stato pubblicato sul quotidiano Il Corriere della Sera un articolo di cronaca a titolo " Latitanza finita per il ribelle Giovannetti preso in Grecia.... Deve scontare oltre nove anni di carcere", articolo che conteneva affermazioni fortemente diffamatorie e non veritiere relative alla persona del ricorrente Palau ed alle associazioni dallo stesso rappresentate; lamentava altresì che la notizia veritiera in ordine all'arresto era stata assunta come pretesto per attribuire a Palau la qualifica di "ribelle" con un passato "nella galassia dell'eversione di sinistra ed ex membro di Autonomia operaia" ribadita dalla espressione che "negli ultimi anni in Grecia si sarebbe anche avvicinato ad ambienti anarchici" notizie tutte false; diffamatoria doveva ritenersi l'espressione "controversa" affiancata alla Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood. Seguiva un excursus in



ordine al percorso di vita personale ed imprenditoriale del ricorrente nonché della sua attività quale direttore della Associazione Movimento per la Giustizia Robin Hood e delle vicende che avevano caratterizzato l'operato di quest'ultima associazione il cui scopo statutario era sempre stato quello della difesa dei diritti dei soggetti più deboli; si precisava che Palau era infatti stato il primo a denunciare episodi mafiosi in Milano coinvolgendo personaggi di spicco politico ed istituzionale poi sottoposti a processo penale. La difesa del ricorrente lamentava quindi la "gratuità" ed "irrilevanza" di alcune affermazioni contenute nell'articolo e la inesattezza di altre; lamentava che l'articolo a contenuto diffamatorio aveva superato i limiti della cronaca giudiziaria e della critica richiedendo sia la pubblicazione di una rettifica ex art. 8 legge stampa sia, stante l'accertato carattere diffamatorio, il risarcimento del danno. Quanto alla prima lamentava che nonostante fosse stata data comunicazione al quotidiano della richiesta di rettifica, non era stata ottenuta alcuna risposta; neppure era stata concessa la pubblicazione sulla detta testata giornalistica di un appello in favore di Palau a cura dello staff di Avvocati senza frontiere, e ciò nonostante la volontà di effettuare la pubblicazione a pagamento. Quanto al secondo aspetto richiamava il contenuto delle espressioni da ritenersi diffamatorie ed esorbitanti i limiti dell'esercizio del diritto di cronaca e critica. Evidenziava come le espressioni a contenuto gravemente diffamatorio contenute nell'articolo sebbene riferite alla sola persona del "querelante" si erano "di fatto estese" alle due associazioni dallo stesso presiedute stante "l'immediata ricaduta negativa di immagine" che tali affermazioni avevano avuto nei confronti dei soci, simpatizzanti e legali aderenti. In relazione a tali fatti deduceva la responsabilità del direttore ex art. 57 cp per non avere esercitato i compiti di controllo cui è preposto istituzionalmente e soprattutto per non avere effettuato la necessaria verifica delle fonti utilizzate dall'articolaista. Contestava infine la falsità dell'affermazione contenuta nell'articolo pubblicato in data 1.11.2017 in base alla quale egli si sarebbe rifugiato in Grecia "per sfuggire ad una condanna definitiva a più di nove anni di carcere per un cumulo pena per una serie di reati minori": offesa e oltraggio alla corte, ingiurie, resistenza a pubblico ufficiale e reati fiscali". Rilevava che egli non sia mai stato sottratto alla giustizia ed aveva viceversa impugnato il cumulo pene che era poi stato ridotto in accoglimento delle domande dello stesso. Concludeva per l'accoglimento di tutte le domande come in



premessa. Si costituiva il resistente eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per nullità della vocatio in ius a causa del difetto di legittimazione passiva in capo a soggetto privo di personalità giuridica ("il Corriere della Sera" che è soggetto diverso da quello sul quale l'art. 8 legge stampa pone l'onere di procedere alla pubblicazione della rettifica); osservava che neppure potrebbe ritenersi sussistente il soggetto Corriere della Sera Mediagroup spa come indicato nel decreto di fissazione dell'udienza, soggetto comunque distonico rispetto a quello indicato dalla parte; nel merito chiedeva il rigetto della domanda rilevando come la comunicazione a suo tempo inviata al resistente e lo stesso ricorso non contenessero alcun testo da pubblicare nei termini previsti dall'art. 8 legge 47/1948 (testo che non superi le trenta righe e non comporti il rischio per il direttore di essere sanzionato per diffamazione in relazione al contenuto riferibile a terze persone). Contestava inoltre l'ammissibilità di alcune delle domande contenute in ricorso per intrinseca totale estraneità al procedimento cautelare quale la richiesta di pubblicazione dell'appello a pagamento, domanda tra l'altro che non poteva che essere rivolta all'editore e non al direttore che non ha spazio di manovra sugli spazi pubblicitari nonché la domanda di concessione di una provvisoria propria del processo penale; contestava infine anche le restanti domande e chiedeva il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite."

Risolte alcune questioni preliminari, tra cui quella afferente alla legittimazione passiva del convenuto direttore responsabile del Corriere della Sera, cui ex art. 8 L. 47/48 deve essere rivolta la richiesta di rettifica, il G.Des rigettava il ricorso, per mancanza delle condizioni di legge per la rettifica e nel merito cautelare in relazione alle altre pretese azionate (provvisoria, pubblicazione a pagamento).

I ricorrenti hanno interposto reclamo svolgendo molteplici contestazioni al provvedimento, ma nel corso della trattazione hanno rinunciato alle ulteriori domande e doglianze (riservate al processo di merito), mantenendo solo la richiesta di rettifica, a tal fine predisponendo un testo, poi sottoposto a varie correzioni e "limature" a fronte delle considerazioni della controparte.

Parte reclamata si oppone all'esame di tale testo, sottolineando come la *causa petendi* debba essere quella proposta con l'originario ricorso, nel quale la richiesta di rettifica veniva effettuata senza rispettare le formalità richieste dalla legge vigente.



In proposito, osserva il Tribunale che, malgrado effettivamente non fosse stata *ab origine* formulata una richiesta di rettifica che rispettasse le condizioni e le forme di cui all'art. 8 L. 47/48, nulla impedisce di prendere in considerazione il testo definitivamente formulato all'udienza del 21/6/18.

Invero, come considerato dalla difesa dei ricorrenti, attraverso il reclamo -istituto introdotto per consentire un integrale controllo dell'operato del giudice della cautela- l'intera controversia viene devoluta al giudice collegiale (come sottolineato anche da Corte Cost. 441/96 e 65/98).

L'effetto integralmente devolutivo, attribuisce al Collegio gli stessi poteri che aveva il G. Des. sulla concedibilità del provvedimento richiesto, tenendo conto anche delle circostanze e motivi sopravvenuti.

In assenza di un regime di preclusioni, non può pertanto escludersi che il ricorrente/reclamante limiti e definisca la sua pretesa (già oggetto del ricorso introduttivo), chiarendone gli estremi.

In concreto, quindi, deve essere esaminato il testo di rettifica proposto all'udienza del 21/6/18 con atto denominato "precisazione delle conclusioni", a partire dalle parole "In merito.....", non essendo consentito al richiedente predisporre un titolo alla rettifica.

Come già osservato dal Giudice di prime cure, *"il bilanciamento degli interessi tra libertà di cronaca e critica e rispetto della reputazione ed onore della persona oggetto dello scritto contestato viene risolto dall'ordinamento consentendo alla persona il cui interesse alla salvaguardia della propria identità personale e immagine sociale viene in discussione l'esercizio di vari rimedi, di carattere inibitorio, risarcitorio e speciali. Tra questi ultimi vi è senza altro il rimedio di cui all'art. 8 legge 47/48 così come modificato dalla legge 416 del 1981, rimedio che il legislatore ha previsto con finalità riparatorie, non necessariamente sovrapponibili a quelle risarcitorie ben potendo il soggetto in assunto leso nel proprio onore e reputazione da fatti e notizie, vere o non vere che siano, non considerarsi esaustivamente "riparato" dalla pubblicazione della rettifica. La giurisprudenza ha infatti chiarito che il diritto di rettifica consiste nel riconoscimento di un diritto alla pubblicazione di dichiarazioni a soggetti di cui siano state pubblicate immagini o a cui siano attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essere ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità "sulla base del loro personale sentire, indipendentemente dal fatto che lesione della dignità effettivamente vi sia stata" (Cass. Sent.- 10690/2008) e che proprio il fatto che l'esercizio del diritto di*



cronaca può autorizzare la pubblicazione di vicende di cui non sia stata ancora accertata la completa corrispondenza al vero, impone di dare la più ampia possibilità di espressione al diritto di rettifica dell'interessato affinché l'interesse pubblico alla conoscenza immediata dei fatti non venga a sacrificare ingiustificatamente ed oltre misura l'interesse individuale a che siano pubblicate solo le notizie incontestabilmente accertate come vere (così Cass. sez. 3 sent. 23835/2010).

Va invero ricordato che l'art. 8 L. 47/48, come modificato dall'art. 42 della L. 416/81, prevede l'obbligo del direttore di un quotidiano di pubblicare una rettifica su richiesta di soggetti "ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purchè le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale".

Risulta evidente dalla lettura del testo della norma come il legislatore abbia voluto esplicitamente rimettere all'apprezzamento soggettivo ed unilaterale dell'interessato sia la non veridicità di atti, pensieri o affermazioni riferiti dal giornale che il carattere lesivo della dignità di quanto a lui attribuito, esplicitando in tal modo l'intento di privilegiare il valore del pluralismo del sistema informativo.

In tale prospettiva appare dunque estranea alla logica dell'istituto così delineato un eventuale controllo pubblico, ancorché esterno ed imparziale (quale quello giudiziale), sul contenuto dei messaggi, non risultando ricercata – se non indirettamente, attraverso il confronto tra diverse fonti informative - la verità e l'obiettività delle singole comunicazioni.

Proprio per tale prevalente motivo la scelta in ordine alla esecuzione o meno della pubblicazione non spetta al Direttore del quotidiano, cui compete solo accertare il limite della liceità penale e dei limiti di spazio così come indicati dalla disposizione di legge, ma è rimessa esclusivamente al giudizio del soggetto che si assume essere leso nella reputazione ed è indipendente dal requisito della verità/liceità della pubblicazione.

Sul legittimo esercizio o meno del diritto di cronaca ogni valutazione è rimessa all'eventuale giudizio di merito risarcitorio, ma in questa sede deve solo considerarsi se siano stati rispettati i limiti fissati dall'art. 8 cit., alla luce dell'aspetto (soggettivamente ed oggettivamente) lesivo della reputazione di Palau Giovannetti contenuto nella ricostruzione del suo arresto effettuata nell'articolo



1.11.17 pubblicato sul Corriere della Sera, sotto il titolo "latitanza finita per il ribelle Giovannetti"

Ora, pacificamente, sotto il profilo formale, con la richiesta formulata in via definitiva è rispettato il limite delle trenta righe (e del numero di battute) imposto dal quarto comma dell'art. 8, come pure viene fatto riferimento allo scritto che ha determinato la rettifica.

Pare inoltre al Collegio che il testo della rettifica, pur contenendo una ricostruzione e valutazione dei fatti secondo il giudizio dei ricorrenti (cui è demandato in via esclusiva per garantire il contraddittorio sugli stessi), non contenga alcunchè che le renderebbe suscettibili di incriminazione penale, neppure, in ipotesi, su impulso di terzi.

Pertanto, può essere accolta la richiesta di rettifica svolta dai reclamanti.

Considerato che la richiesta di rettifica formalmente ammissibile, pur afferendo ad una pretesa in astratto *ab origine* fondata, è stata fatta solo in sede di reclamo, e che il reclamato si è comunque recisamente opposto ad una pubblicazione "spontanea", ritiene il Tribunale che le spese dell'intero giudizio cautelare possano essere totalmente compensate tra le parti, per il principio della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

ordina al resistente/reclamato la pubblicazione della rettifica di cui al doc. prodotto all'udienza del 21/6/18, a partire dalle parole "In merito...", in testa di pagina, collocata nella stessa pagina e con le medesime caratteristiche tipografiche di cui all' articolo cui si riferisce;

compensa tra le parti le spese di entrambe le fasi del presente procedimento cautelare.

Milano Camera di Consiglio del 21/6/18

Il Presidente
Paola Gandolfi

